



Trans: per cambiare sesso anagrafico non serve l'intervento chirurgico

Per ottenere il cambio di sesso all'anagrafe non è più obbligatoria l'operazione chirurgica per l'adeguamento degli organi sessuali.

Tutti vorrebbero un corpo "all'altezza" dei propri **desideri**. Solo che certe volte non bastano le **diete** o la **palestra** e non è sufficiente nemmeno ricorrere alla sola **chirurgia plastica**. Talvolta la trafila è molto più lunga. La strada è molto più tortuosa e passa attraverso la via dei **Tribunali**. Non stiamo parlando di chi ha qualche **chilo di troppo** e nemmeno di chi si sente a disagio nel mostrare il profilo "dantesco" del proprio **naso**. Non ci riferiamo a chi desidera **labbra** più carnose e neanche a chi vorrebbe cancellare i **segni dell'età** dal proprio volto. Stiamo parlando di chi "soffre" di **disforia di genere**. Di chi, cioè (tralasciando i termini tecnici) **non si riconosce nel proprio sesso di nascita**.

Il fenomeno della **transessualità** è una realtà nella società contemporanea. Una realtà che, ultimamente (e senza doppi sensi), ha cambiato veste: se prima, la transessualità era associata ad emarginazione e vita di strada, adesso detta tematica si pone al centro del dibattito giuridico. Si parla, al riguardo del «**diritto ad una diversa identità di genere**», che prescinde dalla **componente biologica**. Un diritto innegabile, ma difficile “da realizzare”, poiché – inutile far finta di niente – per alcuni è ancor più difficile da comprendere.

La materia è regolata da una legge del 1982 **[1]**, che ha autorizzato il cambiamento (definito «*rettificazione*») del proprio **sex anagrafico**.

Quando parliamo di **rettificazione di sesso anagrafico** ci riferiamo alla possibilità che un soggetto possa cambiare il proprio **nome** ed il proprio **sex** sui suoi **documenti** (carta di identità, tessera elettorale, patente etc).

Al riguardo, la legge citata stabilisce che «*la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute **modificazioni dei suoi caratteri sessuali***». E fin qui nulla di, poi, così complicato.

Un successivo intervento legislativo **[2]** ha, tuttavia, precisato che tale cambiamento si realizza «*mediante **trattamento medico-chirurgico** (...) quando risulta necessario un **adeguamento ai caratteri sessuali***». Detto intervento legislativo ha, quindi, subordinato la modificazione del proprio **sex anagrafico** (e cioè – come precisato sopra – il cambio di sesso e nome sui propri **documenti**) alla necessità di sottoporsi (oltreché alla trafila in Tribunale) anche ad un **intervento chirurgico**. Intervento chirurgico che data la “delicatezza” della “zona trattata” non può definirsi proprio una passeggiata, concretizzandosi in un'operazione che gli addetti ai lavori definiscono «**demolitiva**» in un caso e di «**sterilizzazione chimica**» nell'altro.

Il dato normativo, dunque, ha reso la procedura per il cambio di sesso anagrafico lunga e complicata, prevedendo: dapprima una **diagnosi psicologica** di disforia di genere (diagnosi preceduta da una **lunga psicoterapia** accompagnata dall'assunzione di **ormoni**); la successiva **richiesta ad un Tribunale** per ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico e solo in seguito, ad operazione avvenuta, un'ulteriore **istanza al giudice** per conseguire il – tanto anelato – cambiamento

dei documenti.

Verrebbe da dire, tutta questa trafila per cambiare un pezzo di carta?! Eppure fino a non molto tempo fa è stato così.

Per rendere le cose un po' più semplici è intervenuta di recente la giurisprudenza, la quale ha statuito che **per ottenere il cambio di sesso all'anagrafe non è più necessario l'intervento chirurgico** di adeguamento degli organi sessuali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione [3] chiamata a pronunciarsi su una vicenda molto particolare. La Cassazione, infatti, ha esaminato il caso di una **persona transessuale** che era stata autorizzata dal Tribunale all'intervento chirurgico, ma aveva poi cambiato idea e, nonostante avesse rinunciato a sottoporsi all'operazione, chiedeva comunque la **rettificazione dello stato civile**. La protagonista di questa vicenda dichiarava di non volersi più sottoporre all'intervento chirurgico perché nel tempo aveva raggiunto un **equilibrio psico-fisico** e da 25 anni viveva ed era socialmente riconosciuta come donna, anche se i suoi documenti testimoniavano il contrario.

Ebbene, la Suprema Corte, stabilendo che l'intervento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali **non è obbligatorio**, le ha dato ragione e lo ha fatto con parole magistrali: *«il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale»*.

In poche parole, dunque, a detta dei giudici non può essere un intervento chirurgico a condizionare il cambio di sesso anagrafico di una persona: **l'autodeterminazione del singolo** e la **complessità di un percorso** (personale e già di per sé doloroso) sono elementi molto più rilevanti.

Sul tema è intervenuta anche la **Corte Costituzionale [4]**, che ha esaminato il caso di una donna che non aveva figli, non era sposata ed aveva dichiarato di aver percepito, sin da bambina, un'identità di **genere maschile**, lamentando **«frustrazione e disagio»**, dovuti al fatto che nei documenti di identità risultava **donna**.

Ponendosi sulla stessa scia della Cassazione, anche ad avviso della Corte Costituzionale **l'intervento chirurgico non è necessario per avere la correzione degli atti anagrafici**, ma è solo un mezzo per il miglior benessere psicofisico della persona, che deve poter scegliere liberamente. Ed invero, una volta stabilito il **diritto al cambio di sesso** è inutile frapporre ad esso le barriere della chirurgia: il diritto alla realizzazione della propria personalità [5] deve essere sicuramente subordinato al principio del **rispetto altrui e del rispetto reciproco**, ma non di certo alla necessità di sottoporsi ad un'operazione di chirurgia plastica.